

V.G. 5313 /2022

TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza in data 22.11.2022;

visto il ricorso ex L. 3/12 presentato in data 21/6/2022 nell'interesse di CIRO PENNINO e ADAMO VALENTINA, rappresentati dall'avv. BENIGNO LUIGI , avente ad oggetto: accordo di composizione della crisi;

rilevato che i ricorrenti sono coniugi in regime di comunione dei beni, conviventi e residenti in Via Croce-Petrignano N. 32, Comune ASSISI (PG);

rilevato che l'indebitamento è comune e che unico percettore di redditi è il sig. Pennino Ciro, dipendente a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, con la qualifica di operatore tecnico;

rilevato che l'accordo si basa sulla cessione dei redditi futuri del Pennino, il quale interviene anche quale apportatore di finanza esterna per il coniuge, detratto quanto necessario al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia;

rilevato che le masse attive e passive sono tenute distinte;

rilevato che la proposta di accordo non prevede alcuna moratoria ex art. 8 co 4 della legge 3/2012 per il pagamento dei crediti prededucibili, il cui saldo sarà pagato dopo l'omologa dell'accordo;

visto il verbale di udienza del 27/9/2022 in cui si è dato atto del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 11 della legge citata;

rilevato che l'OCC ha provveduto, a norma dell'art. 12 della legge citata, a trasmettere a tutti i creditori la relazione sulle maggioranze e copia della proposta di accordo;

considerato che l'OCC ha depositato in data 14/11/2022 l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

considerato che non è stata sollevata alcuna contestazione nei termini previsti, in quanto nessuno dei creditori, neppure quelli dissenzienti, ha proposto contestazioni;



rilevato che i creditori sono stati chiamati ad esprimersi ed a trasmettere all'OCC la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, stante la regola del silenzio assenso (ovvero, se entro 10 giorni dalla data fissata per l'udienza non si provvede a far pervenire all'OCC la propria dichiarazione, si presume il consenso alla proposta nei termini in cui è stata comunicata), la proposta è stata approvata dalla maggioranza qualificata richiesta dall'art. 11, ossia il 60% dei crediti (non sono computati, ai fini del raggiungimento della maggioranza, e non hanno diritto di esprimersi in merito alla proposta, i creditori muniti di privilegio, pegno, ipoteca che in base alla proposta siano soddisfatti al 100% (salvo rinuncia in tutto o in parte al diritto di prelazione); il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini entro il IV grado; i cessionari e aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta);

rilevato che la proposta prevede, a seguito del recepimento della modifica prospettata, una scansione temporale in cui la soddisfazione dei creditori privilegiati, generali e speciali, precede i chirografi;

rilevato inoltre che il piano prevede il pagamento di alcuni creditori privilegiati oltre l'anno di cui all'art. 8 comma quarto della legge n. 3/12 e succ. mod., compensato dal diritto di voto;

rilevato dunque, alla luce della documentazione in atti, nulla osta all'omologazione dell'accordo;

rilevato che l'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del capo II della legge non soddisferebbe i creditori in maniera superiore, considerato che il ricavato delle vendite in sede esecutiva, al netto delle spese di procedura, comunque non coprirebbe l'intero credito ipotecario e lascerebbe insoddisfatti gli altri creditori;

rilevato che il sig. Pennino ha 52 anni, dispone di un reddito mensile pari a circa 1.500 euro e che l'OCC ha verificato che le spese medie necessarie per il sostentamento sono pari a circa euro 1.114,50 mensili. Considerata quindi l'attuale aspettativa di vita, la non irrisorietà delle risorse offerte di circa euro 375,32 mensili- che anzi rappresentano uno sforzo significativo in rapporto a quelle disponibili - verificato inoltre che l'accordo



risulta adeguatamente sostenibile, per le ragioni enunciate dall'OCC, e che non sussistono, in definitiva, ragioni ostative all'omologa;

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da Pennino Ciro, nato a Volla (NA) il 26/03/1970, c.f. PNNCRI70C26M115P, e Adamo Valentina, nata a Portici (NA) il 18/05/1967, c.f. DMAVNT67E58G902L;

dispone che l'OCC vigili sull'esecuzione dell'accordo e sul rispetto da parte della debitrice e dei garanti, degli obblighi assunti, dei termini e dei tempi dei pagamenti chiedendo al tribunale ove necessario la nomina di un liquidatore.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito al ricorrente, all'OCC e, a cura di quest'ultimo, ai creditori.

Ordina la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale

Perugia, 27/11/2022

Il Giudice

dott.ssa Stefania Monaldi

